

N. [REDACTED] R.G. TRIB.

Sentenza n. 9221 del 22 settembre 2021

N. [REDACTED] R.G.N.R. Mod. 21 (P.M.)



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE
In composizione monocratica

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 22 settembre 2021 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

- [REDACTED] nato a [REDACTED]

Libero- presente

Difeso di fiducia dall'avv. [REDACTED] del Foro di Milano, presso cui ha eletto domicilio – *Presente*

IMPUTATO


Vedi allegato.

IMPUTATO

dei seguenti reati:


a) reato p. e p. dal l'art. 612bis c.p. poiché con condotte reiterate, molestava e minacciava il condomino 

In particolare:



97

L



Così facendo costringeva [redacted] a modificare i propri orari di rientro a casa, a usare le scale e l'ascensore della scala opposta alla propria, a trascorrere i fine settimana fuori città, alterando, pertanto, le proprie abitudini di vita, procurandogli altresì grave stato d'ansia e di paura.

In Milano, da marzo 2018 e tuttora in permanenza.

- b) reato p. e p. dagli artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5.1 c.p., poichè aggrediva [redacted] con pugni e manate al viso e al collo, cagionandogli una "distorsione cervicale e un trauma cranico minore da percosse", giudicate guaribili in giorni 5.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto quale autore del delitto di cui all'art. 612bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa.

In Milano il 14 giugno 2018.

BT


- Con l'intervento della parte civile – ██████████
██████████ – difeso di fiducia dall'avv. Guido Stampanoni Bassi, del
Foro di Milano – *Presenti entrambi.*

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero ha chiesto l'assoluzione rispetto al capo a) perché il fatto non sussiste; per il capo b) ha chiesto la condanna ad euro 1000 di multa, escludendo l'aggravante teleologica ivi contestata, e ritenendo la necessaria applicazione della sanzione pecuniaria, in quanto reato da sé solo di competenza del G.d.P.

Il difensore di Parte Civile ha chiesto la condanna alle pene di legge a carico del ██████████ nonché la condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali indicate nella apposita nota, riportandosi a conclusioni scritte.

Il Difensore dell'imputato ne ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste rispetto ad entrambi i capi d'imputazione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano il 10 luglio 2019, [REDACTED] è stato convocato ritualmente davanti all'odierno Giudicante per rispondere dell'imputazione riportata in epigrafe, perpetrata ai danni di un vicino di casa. [REDACTED] [REDACTED] costituitosi parte civile nel presente procedimento.

Nella prima udienza del 13 novembre 2019, dopo la verifica circa la regolarità del contraddittorio fra le parti, il Tribunale ha dovuto rinviare per attendere il compimento di un termine per le notifiche. Dopo di che, all'udienza del 19 novembre successivo, ha dichiarato l'apertura del dibattimento, ammettendo le prove richieste dalle parti, nei limiti dell'ordinanza allegata al verbale d'udienza.

L'istruttoria è consistita nell'esame della persona offesa e dei testimoni d'accusa, [REDACTED], nonché nell'esame dell'imputato e del teste a difesa, [REDACTED] oltre che nell'acquisizione della documentazione versata all'interno del fascicolo e di cui si darà conto in dettaglio nel prosieguo della motivazione.

Il dibattimento ha purtroppo subito plurime sospensioni, collegate dapprima all'esplosione della pandemia da covid - 19, e poi anche dal fatto che il Giudice scrivente è stato collocato in congedo per maternità fino alla data del 1° settembre u.s., e il procedimento, non essendo stato ri - assegnato in quanto ritenuto privo di carattere di urgenza, è rimasto quiescente per un cospicuo lasso temporale.

In data odierna, dopo aver concluso l'istruzione e ascoltato le conclusioni sintetizzate in epigrafe, il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo, per la cui maggiore comprensione, appare opportuno ripercorrere le risultanze in atti.

Nella disamina delle prove orali raccolte in dibattimento, è bene cominciare dalla testimonianza resa dalla parte civile - [REDACTED] - all'udienza del 17 gennaio 2020. La vittima ha premesso di essere stato consigliere del condominio in cui a tutt'oggi risiede, sito in via [REDACTED] dagli anni novanta, fino al 2014. Seguendo il suo racconto, [REDACTED] sarebbe venuto ad abitare al piano inferiore al suo, ossia al sesto, di quello stesso stabile, più o meno intorno al 2013, e avrebbe anche lui svolto, negli anni successivi, la funzione di consigliere del condominio. Per effetto del mutamento di amministratore, il condominio di [REDACTED] si è trovato poi a dover corrispondere, all'amministratore uscente, la cifra di 31 mila euro, anche perché era risultato soccombente nel procedimento di ingiunzione esperito dall'amministratore stesso all'epoca, tale [REDACTED]. A seguito di questa vicenda, però, il signor [REDACTED] - pur non avendo mai intrapreso alcuna azione legale nei riguardi del [REDACTED] durante gli anni, come ha poi confermato in sede di esame dell'imputato - iniziava ad

accusarlo di avere lui personalmente sottratto ai condomini tale cifra, apostrofandolo, in plurime occasioni, come “ladro”, e minacciandolo con frasi del tipo “ti rompo il culo”, “ti ammazzo ... ho amici che hanno delle pistole e farai una brutta fine”, come è accaduto il 25 marzo 2018 all’interno dello stabile in questione.

Nei mesi successivi al marzo 2018, la persona offesa veniva infatti sia aggredita fisicamente, sia minacciata verbalmente, secondo lo schema dettagliatamente tracciato nel capo d’imputazione, da lui ripercorso in maniera specifica nel corso dell’esame dibattimentale.

Così, ad esempio, il 3 aprile 2018, aprendo l’ascensore, [REDACTED] veniva colpito con una manata al volto dall’imputato, il quale seguiva a insultarlo e a minacciarlo che se non avesse restituito i soldi asseritamente sottratti gli avrebbe fatto fare “una brutta fine”; e solo tre giorni dopo, mentre si trovava a scaricare dei colli presso il suo box sito al civico 10 della stessa via [REDACTED]. [REDACTED] gli si avvicinava spaventandolo con le medesime minacce.

Per di più, nel mese di giugno successivo, in due distinte occasioni, [REDACTED] si accorgeva che [REDACTED], munito di pompa con getto d’acqua molto forte, annaffiava verso l’alto, così da bagnare l’interno del suo appartamento, danneggiando il *parquet* e – con la potenza del getto – provocava anche la rottura della zanzariera. Addirittura, il 10 giugno del 2018, dopo averlo insultato com’è scritto nella contestazione perché era caduta una camicia sul suo terrazzo mentre il [REDACTED] stava stendendo i panni, gettava ancora acqua verso la sua abitazione usando lo stesso sistema, e poi lanciava un uovo che finiva con il rompersi sulla sua zanzariera.

Solo quattro giorni dopo, vedendolo rientrare con la spesa, lo aggrediva all’ingresso dell’ascensore, colpendolo al volto tanto da rompere la stanghetta degli occhiali che lui teneva sulla testa, e da provocargli le lesioni meglio indicate al capo b) d’inculpazione: il tutto sempre insultandolo come “ladro” e minacciandolo di vendetta.

L’ultimo episodio di offese e minacce è stato collocato dal teste il 25 agosto del 2018, atteso che – dopo la sua ennesima denuncia ai carabinieri di quanto gli fosse accaduto – l’imputato avrebbe cessato le condotte in questione. I mesi del 2018 costellati dagli episodi riportati dalla vittima sono stati per lui molto difficili: per vero, [REDACTED], oltre a defilarsi definitivamente dalle questioni del condominio e dalla carica di consigliere, cercava di passare la maggior parte del tempo fuori casa, facendosi ospitare sovente dalla compagna dell’epoca, e dal figlio di lei che abitava in Toscana. Inoltre, ha dichiarato di aver cercato di modificare i propri orari di uscita e rientro in casa, al fine di renderli meno prevedibili per il suo vicino, che tentava di schivare anche facendo un percorso più lungo e collaterale per raggiungere casa propria, ossia attraversando i solai dello stabile per scendere dal piano superiore a quello in cui abita, in maniera tale da accorgersi se vi fosse l’imputato ad attenderlo davanti alla porta.

All'udienza successiva del 19 febbraio 2020, [REDACTED] – in servizio presso la Questura di Milano – ha dichiarato di essere intervenuto presso lo stabile di via [REDACTED] in data 14 giugno 2018, a seguito della segnalazione di una lite fra condomini, e di aver osservato dapprima il solo [REDACTED] poi anche [REDACTED] il quale aveva un taglio sul naso e veniva portato in ospedale con l'ambulanza, mentre l'imputato si rifiutava di andare. [REDACTED] – vicino di casa che abita a tutt'oggi accanto a [REDACTED], al piano settimo dell'edificio, ossia uno sopra quello in cui vive l'odierno imputato – ha confermato di aver ricevuto le confidenze della parte lesa circa le numerose minacce e le offese ricevute, e di aver pure visto la sua cucina allagata, sentendo il racconto della persona offesa su cosa fosse accaduto in quel frangente. Personalmente, poi, ha assistito a un episodio – nell'aprile del 2018 – in cui, sentendo le urla provenienti dal suo pianerottolo, aveva aperto la porta di casa, e udito [REDACTED] minacciare [REDACTED] con la frase “*ti sistemo io!*”. Ha poi anche riscontrato la circostanza dei dissapori connessi alla somma di 31 mila euro circa pagata alla vecchia amministrazione, rammentando che il prevenuto sovente si era lamentato contro la parte civile, accusandola di aver sottratto soldi a lui e agli altri condomini.

[REDACTED] esaminato nel corso della medesima udienza, ha affermato di essersi trasferito a vivere al sesto piano del condominio in questione intorno al 2014, presso un appartamento di proprietà della sua attuale compagna, e di essere stato *ab initio* coinvolto come consigliere dallo stesso [REDACTED]. Ha poi confermato che la vecchia amministrazione - facente capo a un certo [REDACTED] – tramite azione giudiziale, aveva ottenuto la condanna del condominio al pagamento di circa 31 mila euro. Nonostante, a suo dire, non vi fosse stata una corretta rendicontazione di questa cifra da parte del [REDACTED] nello specifico, lui non ha mai ritenuto di esperire alcuna azione giudiziale nei riguardi del vicino. Ha comunque negato di averlo minacciato di morte nelle occasioni descritte dal capo d'imputazione, ammettendo – tuttavia – di aver lanciato acqua con la pompa all'indirizzo della sua abitazione, in quanto infastidito dal fatto che il [REDACTED] guardasse dall'alto lui che annaffiava le piante, e soprattutto la sua compagna. Perciò, in quelle stesse situazioni, lo avrebbe anche insultato. In particolare, ha negato di aver aggredito la parte lesa il 3 aprile 2018, raccontando invece di essere stato insultato da lui perché si era recato al settimo piano con l'intento di parlare con vicino [REDACTED] in relazione a un diverbio che aveva avuto con lui la sera prima per dei rumori provenienti dal suo appartamento.

Analogamente, il 14 giugno 2018, seguendo la ricostruzione dell'accusato, sarebbe stato sempre [REDACTED] ad aggredirlo alle spalle, e lui sarebbe andato in p.s. solo il giorno dopo perché – in quel frangente – la compagna, da medico, gli aveva sconsigliato di farlo.

██████████ escussa oggi come teste a difesa, ha premesso di essere la convivente dell'attuale imputato nonché proprietaria dell'abitazione sita in via ██████████ ove a tutt'oggi la coppia risiede. Ha poi rammentato come nell'episodio del giugno 2018 ella stessa, sopraggiunta a cose fatte, vedendo il ██████████ con il ghiaccio in testa presso il bar di fronte all'ingresso dell'edificio, e l'ambulanza in arrivo, gli suggeriva di non recarsi subito in ospedale, anche perché avrebbe potuto contare sulla sua assistenza da medico. La teste ha poi ribadito che i dissapori fra il compagno e la parte lesa, del tutto cessati dall'estate del 2018 ormai, erano sorti per la questione della pretesa restituzione dei 31 mila euro, di cui si è già detto più volte, asserendo però che, stando ai racconti del ██████████ vi erano stati sempre e solo degli scontri verbali, occasionalmente avvenuti entro gli spazi condominiali. In particolare, sia quello dell'aprile 2018, sia quello del maggio successivo, innescato dalla restituzione della camicia del ██████████ caduti sul balcone sottostante, sarebbero stati provocati da quest'ultimo, e non vi sarebbe mai stata alcuna aggressione fisica dallo stesso subita.

Passando desso alla disamina della documentazione acquisita dal Tribunale si menzionano – oltre alla certificazione medica di pronto soccorso rilasciata a ██████████ dopo l'aggressione del 14 giugno 2018, con la prognosi di 5 giorni e quella relativa al ██████████ con riguardo al medesimo episodio, recante una prognosi di 10 giorni – le fotografie prodotte dalla parte civile in relazione ai danni subiti nel proprio appartamento a seguito dei violenti getti d'acqua lanciati dal ██████████ nonché i file audio e video inerenti a taluni episodi emblematici pure narrati dalla vittima nel corso della sua escussione, e da lui stesso realizzati nell'immediatezza di quegli stessi episodi, con il proprio cellulare. In più, come si legge nelle trascrizioni di queste registrazioni depositate in data odierna dalla parte civile con il consenso delle altre parti, le minacce all'indirizzo di ██████████ sono state della tipologia riportata dal medesimo in sede di esame testimoniale (*“sarà assurdo quando ti ammazzerò. C'è una persona che ti ammazzerà ... io c'ho il coraggio di farti ammazzare, ricordatelo. Tu morirai, ██████████”*; cfr. pag. 3 della trascrizione, relativa all'audio del 25 marzo 2018)

Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie fin qui ricostruite, il Tribunale considera accertata oltre ogni dubbio ragionevole la responsabilità penale di ██████████, in merito ad entrambi i delitti a lui addebitati, per le ragioni che saranno di seguito esplicitate.

In primo luogo, va sottolineata la coerenza e congruenza della versione dei fatti fornita in dibattimento dalla persona offesa, la quale ha ricostruito con precisione e completezza, senza tralasciare gli specifici episodi individuati nel corpo della contestazione, in quanto precipuamente significativi del

perdurante atteggiamento molesto assunto nei suoi confronti dall'attuale imputato.

In secondo luogo, la deposizione della vittima – oltre ad apparire intrinsecamente credibile per i requisiti di logicità, consequenzialità e per la dovizia di particolari che la connotano – si radica su plurimi e univoci riscontri esterni, messi a fuoco nel corso dell'istruttoria dibattimentale. A tal proposito, si menziona la deposizione fornita dal signor [REDACTED] il quale, oltre ad avere personalmente ricevuto le confidenze di [REDACTED] circa le angherie subite dal [REDACTED] e ad aver osservato con i propri occhi i danni riportati nel suo appartamento, dal pavimento agli infissi, ha precisato come – ad esempio – nell'episodio del 3 aprile 2018, lui stesso aveva aperto la porta della propria abitazione perché attirato dalle grida sul pianerottolo e in quel frangente aveva udito l'imputato minacciare apertamente la parte lesa con la frase “ *ti sistemo io*”.

In terzo luogo, la ricostruzione svolta dal [REDACTED] in dibattimento trova puntuali elementi di verifica nel materiale documentale offerto dalla parte civile, con specifico riguardo sia alle fotografie dello stato dei luoghi, sia al contenuto delle registrazioni di taluni degli scontri ingaggiati dall'imputato nei suoi riguardi fra marzo e giugno del 2018.

Da ultimo, preme evidenziare come [REDACTED] in prima persona – pur respingendo gli addebiti concernenti le aggressioni fisiche – abbia ammesso di aver assunto talune delle condotte intrinsecamente moleste individuate nel capo d'accusa, come quella di annaffiare / allagare l'appartamento del vicino con uno spirito di rivalsa la cui origine rimane a tutt'oggi molto poco chiara. Analogamente, la teste a difesa [REDACTED] ha dichiarato di essere a conoscenza di taluni diverbi fra il compagno e la persona offesa, e di aver personalmente assistito a episodi di scontro come quello scaturito dalla caduta della camicia di [REDACTED] sul suo balcone dal piano superiore.

In un siffatto compendio probatorio, le certificazioni mediche di pronto soccorso pure versate nel fascicolo, rilevano in maniera univoca per l'accertamento dell'ipotesi di lesioni sub b), oltre a sostenere, ulteriormente, la consistenza e veridicità del racconto offerto in giudizio dalla vittima.

Ciò detto, quanto meno sul piano della materiale perpetrazione delle condotte delittuose integratrici del delitto sub a), è possibile reputare pacificamente riscontrato il quadro empirico delineato dalla parte civile nel corso del proprio esame dibattimentale: a tacer d'altro, per vero, proprio nella indiscussa sistematicità e protrazione, nello spazio e nel tempo, seppur breve, delle condotte di molestia e minaccia fin qui ripercorse si annida la cifra distintiva, in termini di abitudine, per l'appunto, del delitto di *stalking*. Una siffatta conclusione rileva vieppiù alla luce dell'ormai univoca interpretazione della Corte di Cassazione, seguendo la quale “è configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi

e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice”¹.

Dalla sincerità ed autenticità della testimonianza della parte civile si desume, inoltre, la sussistenza di almeno due degli eventi da cui la norma incriminatrice fa discendere l'esistenza del delitto di atti persecutori, coincidenti sia con il mutamento delle proprie abitudini di vita, sia con il suo perdurante stato di ansia e paura, indissolubilmente mescolato al timore di aggressioni e ritorsioni da parte del ██████████ ragionevolmente alimentato dai comportamenti tenuti da quest'ultimo, e soprattutto dalla reiterazione delle minacce di morte e di ritorsione ampiamente documentate.

Rebus sic stantibus, non appare affatto condivisibile la prospettazione del pubblico ministero, stando alla quale il comportamento del prevenuto avrebbe assunto connotazioni meramente sgradevoli, senza tuttavia attingere – per continuità ed intensità – alla soglia di rilevanza penale fissata dalla norma incriminatrice *de qua*.

Viceversa, ritiene il Tribunale che il progressivo ripiegamento in sé stesso descritto dalla vittima, così come i suoi tentativi di sottrarsi alla presenza di ██████████, mutando orari di entrata / uscita, percorsi all'interno dello stabile in cui vi è casa sua, ma pure la frequente ricerca, all'epoca dei fatti, di ospitalità e conforto dagli amici che lo vedevano star male e vivere in preda all'ansia, siano tutti fattori integrativi di una condizione evidentemente coincidente con quella descritta dall'art. 612 bis cod. pen., poiché, mutuando ancora una volta le parole dei giudici della Suprema Corte, “*ai fini dell'individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei tre possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612 bis cod. pen., occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate*”².

Del pari, per quanto concerne l'evento psicologico previsto alternativamente dal legislatore, occorre rammentare quanto asserito dalla Corte Suprema: “*la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata*”³. Ecco perché il Giudicante non reputa

¹ Cass., sez. V, n. 38306 del 13 giugno 2016: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva affermato la sussistenza del reato in relazione a condotte tutte tenute nell'arco di una sola giornata.

² Cass., sez. V, n. 10111 del 22 gennaio 2018.

³ Cass., sez. V, 2 marzo 2017, n. 17795.

di accogliere la prospettazione difensiva, per vero meramente suggestiva, stando alla quale l'imputato si sarebbe limitato a esternare un proprio malcontento, sebbene in termini esacerbati, all'indirizzo del vicino, senza alcuna intenzione di procurare ansia e paura in concreto. Né, tanto meno, l'ulteriore argomento, secondo cui l'immediata e perdurante cessazione delle condotte moleste a partire dall'estate del 2018 escluderebbe, *a priori*, che le stesse possano integrare la fattispecie incriminatrice per cui è causa può essere condiviso, in quanto eminentemente apodittico. Un simile elemento fattuale, per vero, rileva certamente nell'inquadramento complessivo del comportamento postumo assunto dall'imputato, e per questo meritevole di essere valorizzato sotto altro aspetto, come si dirà di seguito.

Per tutto quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che proprio dalla sistematicità e dalla immanente carica di aggressività ravvisabili nel *modus agendi* del prevenuto, per come accertato in questa sede processuale, si desuma l'essenza tipica dell'ipotesi di reato indicata sub a), evidenziando, fra gli altri aspetti, come non sia stata fornita alcuna prova in merito all'asserita "reciprocità" delle offese fra le parti - pure allegata dal difensore in sede di discussione nel suo inquadramento della vicenda quale ipotesi di mera conflittualità reciproca all'interno del condominio, di per sé penalmente irrilevante- e rammentando, *ad abundantiam*, che persino "*la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombando, in tali ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita*"⁴.

Infine, non residuano perplessità quanto all'esistenza in capo all'imputato nell'*hic et nunc* della propria condotta criminosa della consapevolezza circa la sua portata *lato sensu* molesta, deducibile sulla base di un criterio dell'*id quod plerumque accidit*, in virtù di quanto appena argomentato e atteso che "*nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate*"⁵. Risulta quindi sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del delitto un dolo generico, nel caso di specie effettivamente riscontrabile.

Dall'accertamento della responsabilità penale di [REDACTED] discende l'obbligo di irrogare nei suoi confronti la pena di giustizia.

Sotto tale profilo, rileva anzitutto, la concessione delle circostanze attenuanti generiche a suo favore, ritenute esistenti in virtù delle condizioni personali del soggetto, che è persona a tutt'oggi incensurata e stabilmente inserita nel

⁴ Cass., sez. III, n. 45648 del 23 maggio 2013.

⁵ Cass., sez. VI, n. 15146 del 19 marzo 2014.

tessuto sociale, oltre che valorizzando l'ormai definitiva cessazione delle condotte delittuose assunte verso il proprio vicino, sancita da circa un triennio.

Com'è ovvio, il delitto di lesioni individuato sub b) risulta riconducibile al medesimo disegno criminoso sotteso alla perpetrazione degli atti persecutori, in virtù dell'identità di contesto umano e spazio – temporale nel quale si è consumato e del palese nesso di strumentalità che lo connette alla più grave contestazione sub a).

Pertanto, alla luce degli indici commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen., si stima congrua una pena finale pari a mesi otto di reclusione, ottenuta aumentando di un mese di reclusione – per la concorrenza del delitto di cui al capo b) - la sanzione pari a mesi sei, stabilita per il delitto di atti persecutori declinato al capo a) (pena base: mesi nove di reclusione, ridotta a mesi sei per le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del dettato dell'art. 612 bis cod. pen. precedente all'entrata in vigore del cosiddetto "codice rosso", in quanto le condotte *sub iudice* sono cessate tutte in epoca antecedente). La fissazione di una pena base prossima al margine minimo edittale si giustifica per evidenti esigenze di adeguamento della stessa alla gravità complessiva del caso concreto.

È stata inoltre concessa la sospensione condizionale della pena a favore di XXXXXXXXXX puntando sull'auspicabile effetto monitorio della presente condanna, collegato allo stato di incensuratezza del prevenuto.

Ciò posto, dall'accertamento della responsabilità penale discende, nel caso *sub iudice*, anche l'obbligo di corrispondere le spese processuali e di risarcire tutti i danni cagionati alla parte civile costituita, liquidati in complessivi 4000 euro, sulla base di una valutazione che ha tenuto conto della durata delle condotte lesive perpetrate in pregiudizio della vittima, delle ripercussioni che le stesse hanno ingenerato nella sua sfera personale, per come messe a fuoco nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Si tratta, com'è noto, di un danno alla persona *stricto sensu* inteso, tanto che – come ha sistematicamente evidenziato la Corte di legittimità – *“la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato”*⁶.

Infine, l'imputato è condannato a rifondere alla persona offesa costituita parte civile nel processo le spese di costituzione e assistenza professionale fin qui affrontate, calcolate in complessivi euro 2500 (di cui euro 300 per la fase di studio della causa, 400 per quella di costituzione, 1000 euro per la fase istruttoria e 800 per quella decisoria), a cui vanno aggiunti gli accessori

⁶ Cass., sez. V, n. 9182 del 31 gennaio 2007.

previsti dalla legge, ossia il 15% per spese forfettarie, e i contributi IVA e CPA.

PQM

Visti gli artt. 533 e 535 cod. proc. pen.

DICHIARA

██████████ colpevole dell'imputazione ascrittagli, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, e ritenuta la continuazione fra i fatti ivi descritti, lo

CONDANNA

alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Letti gli art. 538 ss. cod. proc. pen.

CONDANNA

l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, ██████████ stimato in complessivi euro 4.000, nonché alla corresponsione delle spese di costituzione e difesa in giudizio – a favore della medesima parte civile - che liquida nella misura di 2500 euro oltre IVA – CPA e 15% di spese forfettarie, come per legge.

Milano, 22 settembre 2021



Il Giudice

Giulia Anna Messina

